

A tutti i clienti
LL.SS.

Comunicazione N. 03 del 26/01/2026

Oggetto: **1) Contributo fino ad €. 2.000 per programmi di screening e di prevenzione malattie cardiovascolari e oncologiche dei lavoratori e per l'acquisto di defibrillatori in azienda.**
2) Iperammortamento 2026 modalità e condizioni per l'accesso all'agevolazione.

1) Contributo fino ad €. 2.000 per programmi di screening e di prevenzione malattie cardiovascolari e oncologiche dei lavoratori e per l'acquisto di defibrillatori in azienda.

Si comunica che il decreto prot.1/2026, pubblicato sul sito web del Ministero del Lavoro, sezione pubblicità legale, attuativo della legge n. 207/2024, prevede la possibilità di richiedere un contributo fino ad €. 2.000, a partire dal 2026 per la prevenzione in azienda delle malattie cardiovascolari e oncologiche dei lavoratori, oppure per l'acquisto di defibrillatori.

Le iniziative: le misure finanziabili sono di due tipi:

- la realizzazione di programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne di formazione e informazione;
- acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici.

Al primo tipo appartengono, tra gli altri, gli screening di valutazione rischio cardiovascolare e/o oncologico; le prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche; altri esami diagnostici allo scopo di individuare le formazioni pre-tumorali o tumorali allo stadio iniziale; educazione sanitaria sui corretti stili di vita.

In ogni caso, è necessario che l'azienda abbia definito e attuato un accordo o protocollo con una struttura sanitaria per la realizzazione delle iniziative.

Requisiti per l'accesso.

Possono beneficiare dei contributi le imprese che, alla presentazione della domanda sono in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi (verifica tramite Durc online) e con tutte le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per il contributo collegato all'acquisto dei defibrillatori, inoltre, è necessario che l'acquisto non scaturisca da un obbligo di legge ricadente sull'impresa.

Il contributo

L'accoglimento della domanda consentirà al richiedente di beneficiare nel limite delle risorse stanziato per ciascuna annualità, di un contributo fino a duemila euro sulle spese sostenute per gli interventi del primo tipo e di un contributo fino a mille euro per l'acquisto di defibrillatori.

I contributi sono cumulabili.

L'importo massimo del contributo resta invariato, anche qualora la spesa finale documentata dovesse risultare d'importo superiore; qualora invece, la spesa finale documentata dovesse risultare inferiore, il contributo non potrà superare l'importo di spesa documentato.

La domanda.

La domanda di contributo deve essere presentata nei termini e secondo le modalità stabilite con apposito Avviso pubblico, esclusivamente tramite procedura online resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

L'avviso, oltre a individuare termini e modalità, dovrà stabilire anche i contenuti della domanda di contributo, la documentazione da produrre a corredo e l'eventuale modulistica da utilizzare, nonché le modalità di erogazione in caso di ammissione al beneficio.

Le domande saranno definite secondo l'ordine cronologico di presentazione, fino all'esaurimento delle risorse annualmente stanziare.

2) Iperammortamento 2026 modalità e condizioni per l'accesso all'agevolazione.

Si comunica che la Legge di bilancio 2026 ha previsto, a titolo di agevolazione fiscale sugli investimenti effettuati in azienda nel **periodo 01/01/2026 – 30/09/2028** il ritorno degli iperammortamenti.

In sostanza l'iperammortamento rappresenta un'agevolazione fiscale che permette alle imprese di dedurre dal reddito imponibile un valore maggiore rispetto al costo effettivo dei beni acquistati.

In pratica, il valore del bene viene maggiorato fiscalmente – fino al 180% per gli investimenti a basso impatto energetico – consentendo all'impresa di ridurre le imposte dovute.

A differenza dei precedenti crediti d'imposta 4.0 e 5.0, l'iperammortamento segna un ritorno al meccanismo tradizionale della deduzione diretta applicabile in dichiarazione dei redditi, senza poter effettuare la compensazione tramite F24.

L'obiettivo è quello di incentivare **gli investimenti in beni strumentali nuovi prodotti in uno degli stati UE/SEE**, soprattutto quelli orientati a migliorare la produttività, la digitalizzazione e l'efficienza energetica delle imprese.

L'iperammortamento potrà riguardare anche i beni immateriali 4.0, quali software, sistemi, piattaforme, applicazioni, algoritmi e modelli digitali, funzionali alla trasformazione digitale delle imprese, elencati nel nuovo allegato V.

La maggiorazione in questo caso potrà essere fruita in misura non superiore al 50% del costo.

Si allegano alla presente n° 6 schede in cui risultano sintetizzati i vari aspetti applicativi, comprese le comunicazioni obbligatorie da effettuare al GSE con le relative tempistiche.

Sarà infatti il GSE in convenzione con il MIMIT, a gestire la procedura di accesso all'agevolazione, sviluppando una piattaforma informativa e presumibilmente identificando il contenuto dei modelli di comunicazione.

Lo standard delle comunicazioni attualmente disponibile dovrà essere necessariamente modificato per riflettere le novità che caratterizzano la nuova disciplina agevolativa: l'elencazione dei beni agevolati (i famosi allegati A e B sono ora sostituiti dai nuovi allegati IV e V compresi gli investimenti nelle rinnovabili), la trasformazione dell'incentivo da credito d'imposta a deduzione dal reddito, e i nuovi obblighi documentali.

In merito alla funzione attribuita dalla norma alle comunicazioni, invece, le nuove comunicazioni non sono perfettamente sovrapponibili a quelle finora utilizzate ai fini, ad esempio, della fruizione del credito Transizione 4.0 relativamente agli investimenti 2025 (Decreto direttoriale del MIMIT del 15 maggio 2025).

Le comunicazioni dell'iperammortamento, infatti, non serviranno per "prenotare" fondi, dato che per la nuova agevolazione non è previsto alcun tetto di spesa pubblica.

Esse avranno un compito di monitoraggio e influenzeranno la fruibilità dell'agevolazione, risultando così assimilabili sostanzialmente alle comunicazioni richieste per la fruizione del credito Transizione 4.0 relativamente agli investimenti 2024.

Non appena saranno disponibili i modelli, si potrà comprendere se la procedura per l'iperammortamento avrà elementi di continuità con quella prevista per il credito d'imposta Transizione 5.0.

Per detto ultimo incentivo a differenza del credito d'imposta Transizione 4.0, è previsto infatti un (copioso) flusso documentale dall'impresa al GSE.

Nella procedura delineata per l'iperammortamento, con riferimento alla comunicazione di completamento degli investimenti, la norma dispone che essa deve essere "corredata da attestazioni di possesso" della documentazione obbligatoria (art. 3, co. 3 del DM).


Trattasi della perizia asseverata, delle attestazioni di origine dei beni e della certificazione contabile. Riferendosi ad "attestazioni" si può ritenere che nelle comunicazioni troverà spazio una specifica dichiarazione di possesso della citata documentazione.

Si precisa che il Decreto Interministeriale MIMIT – MEF sull'iperammortamento 2026 è già stato trasmesso al Ministero dell'Economia.

Seguiranno il vaglio della Corte dei Conti e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Successivi decreti direttoriali definiranno l'apertura della piattaforma GSE e la modulistica.

Studio Bertolucci
Bertolucci Dott.ssa Stella



IL RITORNO DEGLI IPER AMMORTAMENTI (commi 427-436)

Viene introdotta un'agevolazione,
con esclusivo riferimento alla determinazione di quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria,
in favore delle imprese che:

- dal 01.01.2026 al 30.09.2028,
effettuano investimenti riguardanti i seguenti beni strumentali prodotti in uno degli Stati UE/SEE destinati a strutture produttive ubicate in Italia:
 - ✓ beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V della Legge di bilancio 2026, che aggiornano gli allegati A e B alla L. n. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
 - ✓ beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza ex art. 30, c. 1, lett. a), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021 (*), compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.

Importo investimenti	Maggiorazione costo di acquisto
≤ 2,5 mln €	180%
Tra 2,5 e 10 mln €	100%
Tra 10 e 20 mln €	50%

N.B. Nella versione definitiva della norma non c'è più l'ulteriore maggiorazione prevista per gli investimenti funzionali alla riduzione dei consumi energetici

(*) Con riferimento all'autoproduzione o autoconsumo di energia da fonte solare, sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, c. 1, lett. b) e c), D.L. n. 184/2023 (prodotti negli Stati UE e con alta efficienza).

IL RITORNO DEGLI IPER AMMORTAMENTI (commi 427-436)

SOGGETTI ESCLUSI DALLA PRESENTE AGEVOLAZIONE

- imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal R.D. n. 267/1942, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ex art. 14, D.Lgs. n. 14/2019, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- imprese che, pur rientranti nel perimetro agevolativo, non rispettano le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e/o che non sono in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

N.B. Il comma 770 (art. 1) della Legge di bilancio 2026 prevede l'istituzione presso il MEF di un Fondo con una dotazione di 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, con risorse che possono essere assegnate, limitatamente agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, all'incremento dei limiti di spesa previsti per il credito d'imposta 4.0, da usufruire esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 nel corso dell'anno 2026.

IL RITORNO DEGLI IPER AMMORTAMENTI (commi 427-436)

NOTA BENE

OMANDA DI ACCESSO AL BENEFICIO

Per l'accesso al beneficio, l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, apposita modulistica + comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

CUMULABILITÀ

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni nazionali/europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi (ad eccezione degli investimenti che beneficiano già del credito d'imposta "Industria 4.0" ex art. 1, c. 446, L. n. 207/2024 compresi quelli effettuati entro il 30 giugno 2026 per il quali entro il 31 dicembre 2025 l'ordine è stato accettato dal venditore e sono stati versati acconti almeno pari al 20% del costo di acquisizione.), a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni/contributi a qualunque titolo ricevuti per i medesimi costi ammissibili.

CESSIONE DEL BENE OGGETTO DI AGEVOLAZIONE O SUA DESTINAZIONE A SEDE ESTERA

In caso di cessione a titolo oneroso del bene oggetto di agevolazione o di sua destinazione a strutture produttive ubicate all'estero durante il periodo di fruizione della maggioranza di costo, la fruizione delle quote agevolative residue non viene meno, a condizione che nello stesso periodo di imposta del realizzo/trasferimento, l'impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

ACCONTI

La determinazione dell'acconto 2026 è effettuata senza tener conto delle disposizioni agevolative di cui sopra.

Le disposizioni attuative sono demandate ad un Decreto del MINIT di concerto col MEF, da adottare entro il 31.01.2026

IL RITORNO DEGLI IPER AMMORTAMENTI (commi 427-436)

La bozza di DM MIMIT/MEF con le modalità attuative - Sintesi degli articoli principali

Oggetto e perimetro dell'agevolazione (art. 2)

L'agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisizione (iper-ammortamento fiscale) ai soli fini della determinazione:

- delle quote di ammortamento;
- dei canoni di leasing;

riferita a beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, elencati negli allegati IV e V L. 199/2025 e beni materiali nuovi per autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, prodotti in UE/SEE per investimenti effettuati dal 1.1.2026 al 30.9.2028 ai sensi dell'art. 109 TUIR.

Comunicazioni GSE e tempistiche (art. 3)

Per ogni struttura produttiva l'impresa deve inviare al GSE, tramite piattaforma:

- Comunicazione preventiva:** per singola struttura, con dati impresa/struttura, tipologia e ammontare investimenti agevolabili, modalità di applicazione della maggiorazione.
- Comunicazione di conferma (entro 60 gg dall'esito positivo GSE sulla preventiva):** indica data e importo del pagamento che consente il raggiungimento di almeno il 20% del costo di acquisizione, con dati delle fatture agevolabili; non può superare l'importo indicato nella preventiva.
- Comunicazione di completamento (al completamento degli investimenti e comunque entro il 15.11.2028, prorogabile di 15 gg se il GSE chiede integrazioni):** contiene attestazione del possesso della documentazione ex artt. 5 e 6; importo non superiore alla conferma.

Apertura piattaforma e modelli (art. 4)

Con uno o più decreti direttoriali MIMIT saranno stabiliti la data di apertura della piattaforma; i modelli di comunicazione, allegati e istruzioni per preventive, conferme e completamenti.

Procedura di accesso e documentazione (artt. 3-6)

(segue)

IL RITORNO DEGLI IPER AMMORTAMENTI (commi 427-436)

La bozza di DM MIMIT/MEF con le modalità attuative - Sintesi degli articoli principali

Procedura di accesso e documentazione (artt. 3-6)

Perizia tecnica e attestazione "made in UE/SEE" (art. 5)

Perizia tecnica asseverata obbligatoria per dimostrare:

a) che i beni rientrano negli allegati IV e V L. 199/2025;

b) l'interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura;

c) per beni rinnovabili, il rispetto delle caratteristiche tecniche ex art. 7.

Semplificazione per beni ≤ 300.000 € cad.: per beni in allegati IV-V con costo unitario non superiore a 300.000 €, la perizia può essere sostituita da dichiarazione del legale rappresentante ex DPR 445/2000.

Per tutti i beni agevolati è necessario attestare che siano prodotti in UE/SEE.

Certificazione contabile (art. 6)

Le spese ammissibili e la loro corrispondenza alla contabilità devono risultare da certificazione contabile.

Soggetti abilitati:

- se l'impresa ha revisore legale: il soggetto incaricato della revisione legale ex D.Lgs. 39/2010;
- se non obbligata alla revisione: un revisore legale o una società di revisione iscritti alla sezione A del registro ex art. 8 D.Lgs. 39/2010.

Il GSE, in base a convenzione con il Ministero, effettua verifiche documentali e controlli tecnici e amministrativi sugli investimenti, sulla base dei dati inseriti in piattaforma e delle norme di riferimento.

L'impresa deve conservare per 10 anni dalla data di completamento dell'investimento tutta la documentazione: perizie, attestazioni ex artt. 5-6, fatture, DDT, altra documentazione sui beni agevolati.

Il GSE può altresì richiedere ulteriore documentazione ad altre PA.

Controlli GSE e obblighi di conservazione (art. 8)

IL RITORNO DEGLI IPER AMMORTAMENTI (commi 427-436)

La bozza di DM MILMI/MEF con le modalità attuative - Sintesi degli articoli principali

Casi di decadenza dal beneficio (art. 9)	<p>L'impresa decade (totale o parziale) dall'agevolazione quando si verifica almeno uno dei seguenti casi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Cessione a titolo oneroso del bene o trasferimento a struttura estera (anche del medesimo soggetto), senza sostituzione nel medesimo periodo d'imposta con bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori;2) Assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare per cause imputabili al beneficiario e non sanabili;3) Mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare costi agevolabili e beneficio;4) False dichiarazioni nella procedura.5) Impossibilità di effettuare controlli per cause imputabili al beneficiario.6) Altre violazioni/inadempimenti da cui deriva la non spettanza, anche parziale, dell'agevolazione.
Recupero dell'agevolazione (art. 10)	<p>In caso di indebita fruizione, il GSE comunica all'Agazia delle entrate presupposti, prove e motivazioni giuridiche della decadenza, per i conseguenti atti di recupero dell'agevolazione, con interessi e sanzioni.</p> <p>Le modalità di trasmissione delle comunicazioni GSE-AE sono disciplinate nella convenzione.</p>